



COMUNE DI VILLAGRANCA IN LUNIGIANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della
fornitura di derrate alimentari destinate alla mensa scolastica a gestione diretta
del Comune di Villafranca in Lunigiana
A.S. 2022/2023 - A.S. 2023/2024

ART.1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei prodotti, indicati nelle schede merceologiche allegate, destinati alla ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Flavio Torello Baracchini, plesso di Villafranca in Lunigiana, e contiene le condizioni e le modalità relative alla esecuzione del contratto stipulato tra la Stazione Appaltante (S.A.) e l'operatore economico.

ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Dalla data di stipula del contratto relativo alla fornitura e per i successivi mesi 18, relativi agli anni scolastici : 2022/23 e 2023/2024 (termine ultimo 28.06.2024).

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura comprende i prodotti indicati nelle schede merceologiche facenti parte della documentazione di gara.

Relativamente a ciascun prodotto, in sede di offerta, dovrà essere espresso sulla scheda che contraddistingue ogni singolo lotto un valore in termini di prezzo per unità di misura correlata.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere la fornitura, con obbligo di accettazione della Ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni di prezzo per unità indicate nell'offerta, per un quantitativo superiore o inferiore rispetto a quello indicato nell'elenco prodotti, nei limiti di 1/5.

ART.4 -.CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

La Ditta fornitrice garantisce l'utilizzo di derrate alimentari di qualità, selezionate tra i principali marchi sul mercato.

La tipologia, qualità e caratteristiche dei prodotti alimentari da fornire devono essere corrispondenti ai requisiti prescritti nelle schede merceologiche allegate. Tutti i prodotti dovranno presentare le

caratteristiche organolettiche proprie (consistenza, odore, colore e sapore). Dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine, dovranno essere privi di muffe, eventuali impurità e corpi estranei. I prodotti di origine animale dovranno essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione come da Regolamento CE n.853/2004 e Regolamento CE n. 854/2004. E' tassativamente vietata la fornitura di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).

Ai sensi della normativa vigente la Ditta dovrà dichiarare:

- che i prodotti forniti non contengono OGM (L.R. 53/2000);
- di garantire l'effettuazione delle attività di autocontrollo relative all'igiene dei prodotti alimentari con particolare riferimento ai sistemi HACCP (D.L.193/2007 e successive modificazioni e integrazioni). Documentazione e registrazione delle misure di autocontrollo adottate dovranno essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione comunale che potrà richiederli in visione in qualsiasi momento per il periodo di validità contrattuale;
- di avere in dotazione mezzo idoneo per il trasporto in sicurezza delle derrate;

ART.5 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Il fornitore è obbligato a:

- garantire la rintracciabilità di tutti i prodotti consegnati e dei materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti ai sensi delle normative nazionali e comunitarie;
- consegnare i prodotti in confezioni integre, chiuse all'origine, con etichettatura a norma di legge;
- controllare che il termine minimo di conservazione o la data di scadenza siano ben visibili e chiaramente leggibili su ogni confezione;
- appurare che gli imballaggi siano integri, senza alterazioni manifeste, senza ammaccature o rotture;
- garantire che ogni prodotto conferito sia corredato della precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge;

Il fornitore dovrà obbligarsi:

- alla fornitura regolare a peso netto e al rispetto dei marchi proposti in sede di offerta;
- al ritiro gratuito o allo smaltimento dei materiali alterati, scaduti, avanzati, e dei contenitori vuoti vincolati da provvedimenti cautelativi;
- a seguire modalità di conservazione e/o deposito presso i propri magazzini secondo canoni idonei alle derrate immagazzinate e secondo la normativa di riferimento (Piano HACCP);
- alla completa e corretta compilazione del documento di trasporto delle derrate alimentari e delle fatture. Ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità e rintracciabilità di ciascun genere fornito dovrà essere indicato in bolla il lotto e la provenienza.

ART. 6 - PUNTI DI CONSEGNA

Le forniture dovranno essere consegnate presso la mensa scolastica in Via delle Piscine snc c/o polo scolastico F.T.Baracchini Comune di Villafranca in Lunigiana Capoluogo

Le forniture dovranno essere consegnate nei seguenti giorni ed orari:

- lotto 1 (generi alimentari vari): una volta a settimana nella fascia oraria 8:00 / 9:00;
- lotto 2 (carni fresche): due volte a settimana nella fascia oraria 8:00 / 9:00;
- lotto 3 (pane e pasta per pizza): giornaliero nella fascia oraria 8:00/10.00;
- lotto 4 (pesce surgelato): due volte a settimana nella fascia oraria 8:00 / 9:00;
- lotto 5 (frutta e verdura fresca/verdura surgelata): giornaliero nella fascia oraria 8:00/09:00;
- lotto 6 (pasta fresca): mensile nella fascia oraria 08:00/10.00

Potranno essere richieste consegne in giorni diversi da quelli sopraindicati nel caso di festività nazionali o locali ricadenti nei giorni di consegna.

ART.7. PIANIFICAZIONE DELLA FORNITURA, MODALITÀ E VERIFICHE

Le consegne della merce dovranno essere effettuate nei giorni ed orari e per tipologia e quantità che di volta in volta verranno indicate dal personale incaricato. L'ordinazione dei prodotti sarà effettuata dal Capo-cuoco. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria anche prodotti, limitatamente a piccole quantità, non inseriti nelle schede merceologiche, su presentazione di preventivo e accertamento della congruità dei prezzi.

Le consegne dovranno essere effettuate con automezzi e/o contenitori idonei al trasporto della merce a seconda delle caratteristiche dei generi trasportati ai sensi della normativa vigente.

All'atto della consegna il Responsabile della cucina e/o gli incaricati del ritiro delle merci eseguiranno i seguenti controlli:

- controllo della rispondenza della merce all'ordine;
- controllo della rispondenza della merce consegnata al DDT (documento di trasporto);
- controlli a vista e/o mediante strumenti di misurazione (bilance, termometri, misuratori del calibro) sullo stato della merce consegnata;
- controlli sulla data di scadenza delle merci;
- controlli sullo stato igienico degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari.

Con riferimento ad eventuali scostamenti quantitativi, il Comune può: 1) respingere l'eccedenza di fornitura; 2) accettare le differenze quantitative riscontrate, anche modificando i quantitativi di forniture successive; 3) chiedere al fornitore l'invio della merce mancante nel più breve tempo possibile, fermo restando che ogni onere per l'integrazione della fornitura è carico del fornitore.

Il fornitore è obbligato a sostituire i prodotti che a seguito delle sopra specificate verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione effettuate dagli addetti alle mense al momento della consegna dei prodotti stessi, risultino non conformi ai requisiti di legge ed ai requisiti specificati nel presente capitolato e nelle schede tecniche.

La non conformità viene dichiarata e sottoscritta dall'addetto alla mensa sul documento di accompagnamento della merce ed il prodotto viene restituito. Tale sostituzione dovrà essere eseguita dal fornitore entro il giorno lavorativo successivo, salvo il caso in cui il Comune, per ragioni tecnico-organizzative, indichi una data diversa.

In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione previsti nel presente articolo si applicheranno le penali previste all'art.15, previa formale comunicazione al fornitore. La verifica dei prodotti potrà essere effettuata, oltre che dagli incaricati preposti, anche dal competente Servizio Sanitario pubblico e da Ditta specializzata nominata dall'Amministrazione. Il fornitore dovrà autocertificare che la fornitura delle derrate alimentari richieste avverrà in conformità ad un sistema di autocontrollo aziendale secondo il sistema HACCP nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 8 - VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI

L'accettazione da parte degli addetti alla mensa della merce consegnata non solleva il fornitore da responsabilità e obbligazioni in ordine a vizi occulti o non rilevati o rilevabili all'atto della consegna. Il fornitore è obbligato a sostituire i prodotti anche qualora la non conformità degli stessi emerga in un momento successivo alla consegna. La richiesta di ritiro di tali prodotti deve essere comunicata per iscritto al fornitore entro 2 giorni lavorativi dalla consegna.

Il ritiro della merce non conforme deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta. La sostituzione dei Prodotti dovrà essere effettuata contestualmente al ritiro, salvo il caso in cui il Comune, per ragioni tecnico-organizzative, indichi una data diversa.

In caso di inadempimento agli obblighi di ritiro e/o sostituzione previsti nel presente articolo si applicheranno le penali previste all'art.15 previa formale comunicazione al Fornitore.

Il fornitore si impegna a garantire la consegna con continuità anche in caso di sopravvenuti motivi personali quali, a titolo esemplificativi, malattia e ferie.

ART. 9 - CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti applicabili.

I contenitori, imballaggi ed in genere tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere conformi alle norme vigenti, nazionali e comunitarie. La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, integri e senza alterazioni manifeste, non bagnati né con segni di incuria dovuti all'impilamento o al facchinaggio.

Le confezioni dei prodotti consegnati devono garantire un'adeguata protezione del prodotto e, alla consegna, devono risultare integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori e perdita di sottovuoto; se in latta non devono presentare difetti come ammaccature, ruggine, corrosioni interne, rigonfiamenti.

Il trasporto deve avvenire rispettando, per ciascun prodotto, le condizioni di temperatura ottimali e raccomandate.

I veicoli utilizzati dal Fornitore per il trasporto devono essere idonei nelle dotazioni e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. In particolare, per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, i veicoli devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria e di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura.

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti presso l'ingresso del magazzino di ciascuno dei punti di consegna indicati. Il Fornitore è tenuto allo scarico della merce dal camion. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura deve avvenire su roll o altre attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei punti di consegna.

Ai fini delle applicazioni delle penali di cui agli articoli successivi, verranno considerati:

- ✓ ritardata consegna, quella effettuata con oltre 1 ora di ritardo rispetto alla fascia definita nel precedente art. 6;
- ✓ mancata consegna, quella NON effettuata nel giorno prestabilito ovvero effettuata nel giorno stabilito ma in orari in cui non è presente il personale del punto di consegna.

ART. 10 – VITA RESIDUA DEI PRODOTTI

I Prodotti dovranno avere alla consegna una vita residua non inferiore al 70% La vita residua del

Prodotto viene determinata come segue:

$$\text{Vita residua} = \frac{\text{data termine del tmc} - \text{data di consegna}}{\text{data termine del tmc} - \text{data di produzione}} \times 100$$

ove

tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il Prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione) Per i Prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, il tmc è sostituito dalla data di scadenza ai fini del calcolo della vita residua. Nei casi in cui non sia prevista dalla legge l'indicazione sul prodotto della data di produzione, ai fini dell'identificazione della vita residua è facoltà del Comune richiedere al Fornitore il numero dei giorni risultanti dalla differenza tra tmc e data di produzione.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai prodotti per i quali non è obbligatoria l'indicazione del T.M.C. o della data di scadenza.

ART. 11 - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di non disponibilità di prodotti (intendendosi per "non disponibilità del "Prodotto" la non disponibilità temporanea della marca o marche indicate), il Fornitore dovrà comunicare per iscritto la mancata disponibilità, indicando:

- la Denominazione di Vendita;
- il periodo temporale di non disponibilità;
- il Prodotto offerto in sostituzione.

Il fornitore, al fine di non incorrere nel pagamento delle penali previste per il caso di mancata consegna:

- dovrà comunicare la non disponibilità del/i Prodotto/i al Comune, prima di ricevere eventuali Richieste di Approvvigionamento relative al/i Prodotto/i medesimo/i;
- dovrà offrire in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Fornitore si obbliga ad indicare il nominativo di un Responsabile del Servizio che sarà il referente per il Comune. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dal Comune al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

ART.13 PREZZI E DURATA DELLE FORNITURE

Non è ammessa la revisione dei prezzi indicati nella scheda merceologica. I prezzi dei prodotti dovranno rimanere fissi e invariati per tutta la durata della fornitura.

La fornitura avrà luogo a decorrere dal 03 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e dal 02 ottobre 2023 al 28 giugno 2024, con esclusione dei periodi di sospensione del servizio di refezione collegato all'attività didattica (vacanze pasquali ed altre festività intermedie).

ART. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi, indicati in sede di offerta e fissati all'atto dell'aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA.

I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, ecc.) che devono pertanto intendersi a carico della Ditta offerente. Viene esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.

ART. 15 – PENALI

Qualora il Fornitore non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia, dal presente capitolato e dal contratto, con atto del RUP competente, saranno applicate le seguenti penali:

- €. 100,00 qualora il fornitore effettui le consegne in ritardo (oltre un'ora) rispetto agli orari stabiliti nel precedente art. 7 per più di 3 consegne anche non consecutive;
- nel caso di mancata consegna, nel giorno di consegna stabilito in base all'art. 7 del presente capitolato, dei prodotti ordinati o di consegna incompleta (mancanza di prodotti) o errata (i prodotti consegnati non corrispondono a quelli ordinati): penale pari al 10% del valore dei prodotti ordinati e non consegnati;
- €. 400,00 per ogni consegna di derrate scadute;

- €. 200,00 per ogni consegna di derrate con una vita residuale inferiore al 70%;
- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati ai precedenti articoli, per il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche alla consegna o successive, risultino non conformi ai requisiti di legge o specificati nel capitolato;
- Per altri inadempimenti o violazioni: penali da €. 100,00 ad €. 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempienza riscontrata. Nella contestazione sarà assegnato un termine di giorni 10 (dieci) per la presentazione di giustificazioni e/o controdeduzioni. Qualora le giustificazioni e/o controdeduzioni non pervengano o siano ritenute inidonee a discolorare il Fornitore, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di applicare le penali.

L'applicazione della penale non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno.

ART. 16 - MANCATA CONSEGNA O ERRATA COMPOSIZIONE

Nel caso di mancata consegna, nel giorno di consegna stabilito in base all'art. 6 del presente capitolato, dei prodotti ordinati o di consegna incompleta o errata, il Comune potrà procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.

L'indisponibilità, anche temporanea, dei Prodotti non può essere considerata come ipotesi di esonero del Fornitore dalla responsabilità per il pagamento delle penali, salvo il caso in cui sia stata effettuata la procedura di cui ai precedenti articoli 11 "Indisponibilità temporanea dei prodotti".

ART. 17 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procederà di diritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi:

- avvenuta applicazione di n. 3 penalità;
- subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura;
- perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l'effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna;
- Violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010,
- Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante pec e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa dell'art. 1456 del codice civile;

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione della fornitura in oggetto, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Si accolla quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, nell'espletamento della fornitura o in conseguenza della fornitura derivino al Comune, agli utenti o a terzi, a cose o a persone, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio della fornitura, una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati al Comune (compresi dipendenti e collaboratori) o a terzi, a cose o persone.

In alternativa alla stipula di una nuova polizza, la Ditta aggiudicataria potrà produrre una polizza già attivata, completa di una appendice nella quale sia chiaramente indicato che la polizza in questione copre anche la fornitura oggetto del presente appalto. L'appendice dovrà prevedere un massimale non inferiore a quello stabilito nel presente articolo e dovrà evidenziare chiaramente che il massimale è riservato a sinistri derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune almeno 3 giorni prima dell'inizio della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è altresì sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci, nel caso di cooperative, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta affidataria assume la veste di datore di lavoro ed è tenuta ad osservare ed attuare gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 a carico del datore di lavoro e titolare dell'attività.

La Ditta è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione della fornitura in oggetto, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Non sono ammessi il subappalto anche parziale e la cessione in tutto o in parte a terzi della fornitura in oggetto.

ART.20 - OBBLIGHI DI INCOMPATIBILITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione. La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi, tramite il proprio personale, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento interno adottato dal Comune, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente url: www.comunevillafrancainlunigiana.it, bottone "Amministrazione trasparente" / Personale / Codici, che la Ditta è tenuta a conoscere ed accettare.

ART.21 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Villafranca in Lunigiana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura di gara ed al successivo contratto, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Villafranca in Lunigiana.

L'operatore economico aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del servizio appaltato. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente capitolato e del contratto, Il Foro competente è quello di Massa.

ART. 23 – DISPOSIZIONI DI RINVIO E NUOVA NORMATIVA

Per quanto non previsto nel presente capitolato, nel contratto e nel bando di gara, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.n. 120/2020, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Qualora, nel periodo di affidamento della fornitura, vengano emanate nuove norme attinenti la materia trattata nel presente capitolato, il Fornitore è obbligato ad osservarle e recepirle senza pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune.

**Piazza Aeronautica
54028 – Villafranca Lunigiana (MS)
P.IVA: 00105700454
Codice Univoco Ufficio: UFWZCM
PEC: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it**